



**REGOLAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI:
VALUTAZIONE DEI REQUISITI D'ACCESSO E MODALITÀ' DI
ASSEGNAZIONE DI CUI ALLA DGR XI/6101 DEL 14/03/2022**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'8/05/2024

REGOLAMENTO DEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI: VALUTAZIONE DEI REQUISITI D'ACCESSO E MODALITÀ' DI ASSEGNAZIONE DI CUI ALLA DGR XI/6101 DEL 14/03/2022

Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in considerazione del fatto che è stato abrogato l'istituto dell'assegnazione in deroga ai sensi dell'art. 28 comma 11 R.R. 4/2017, i comuni possono destinare una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori (SAT). Il numero massimo di unità abitative destinate a SAP che possono essere complessivamente destinate a SAT, come stabilito dall'art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016, è pari al 10%. Tale limite è calcolato con riferimento alle unità abitative destinate ai SAP complessivamente possedute a titolo di proprietà alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2016 (luglio 2016). Le unità abitative che vengono destinate a servizi abitativi transitori sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici. L'obbligo di comunicazione alla Giunta Regionale è assolto attraverso l'espressa indicazione della disponibilità di tali unità nel Piano Annuale di offerta dei servizi abitativi pubblici.

1. Fonti legislative e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso ai servizi abitativi transitori di cui all'articolo 23, comma 13, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi", di seguito anche denominati SAT, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale del 14 marzo 2022 n. XI/6101, ed eventuali successive modifiche e integrazioni che dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

2. Nuclei destinatari e requisiti di accesso

I servizi abitativi transitori sono destinati a contenere il disagio abitativo dei nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitazione e a carattere residuale quei nuclei familiari privi di alloggio o che necessitano in ogni caso di urgente sistemazione abitativa (art. 23 comma 13 L.R. 16/2016).

Sono destinatari del S.A.T. i nuclei familiari di seguito elencati, purché siano in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio abitativo pubblico (S.A.P.) stabiliti dall'art. 23 della legge regionale n. 16/2016 e dall'articolo 7 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 s.m.i.

I requisiti di accesso al S.A.T. devono essere posseduti sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione.

Sono destinatari dei S.A.T., secondo la citata d.g.r. XI/6101 del 14/02/2022, i nuclei familiari di seguito elencati:

- a. Nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- b. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- c. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di una sua inagibilità dovuta ad un evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

- d. Nuclei familiari che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà di cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato o per il mancato pagamento delle rate del mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- e. Nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate del mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangano in una situazione di precarietà abitativa.
- f. Nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di recupero.
- g. Nuclei familiari privi di alloggio in condizioni di grave disagio sociale, che necessitano di urgente sistemazione abitativa.

3. Verifiche preliminari

Per accedere ai servizi abitativi transitori i nuclei familiari possono presentare domanda presso il Comune di residenza se residenti anagraficamente in tale comune.

La domanda deve essere presentata solo in modalità cartacea in qualsiasi momento dell'anno e deve essere redatta su un apposito modello di domanda predisposto dall'ufficio comunale competente, disponibile sul sito del comune o presso il competente ufficio comunale. La domanda dovrà contenere la documentazione utile ai fini della valutazione dell'assegnazione dei servizi abitativi transitori, la motivazione della richiesta, la descrizione della situazione abitativa e la descrizione della gravità e del carattere emergenziale delle condizioni invocate in domanda.

L'ufficio comunale competente procede al controllo preliminare delle domande presentate in ordine cronologico di protocollo, verificando che i nuclei richiedenti rientrino in una delle condizioni previste dal presente regolamento e che siano quindi in possesso dei requisiti di accesso ai S.A.T. Qualora tali verifiche abbiano esito negativo il l'ufficio competente provvede al rigetto della domanda con provvedimento espresso e motivato da parte del responsabile del procedimento.

4. Valutazione dei requisiti

Per valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione dei S.A.T. nei Comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti deve essere nominato a supporto del Responsabile del Procedimento un Nucleo di Valutazione Tecnico composto da personale di comprovata esperienza di politiche abitative sociale appartenente all'amministrazione comunale che potrà coincidere con il Nucleo già nominato per valutare le domande di assegnazione del contributo regionale di solidarietà.

Il Nucleo di Valutazione Tecnico valuta le condizioni per le assegnazioni dei S.A.T. attribuendo un punteggio in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate e verificate.

Il Nucleo di Valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di valutazione svolta contenente la proposta di un ordine di priorità da seguire per l'assegnazione degli alloggi disponibili.

5. Assegnazione

Le assegnazioni sono effettuate con provvedimento espresso e motivato da parte del responsabile del procedimento. L'assegnazione del servizio abitativo transitorio con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata alla sottoscrizione di un patto di servizio con cui l'assegnatario si

impegna a partecipare a progetti di inclusione proposti dai servizi sociali comunali, personalizzati in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso, e finalizzati al recupero dell'autonomia economica e sociale; per lo sviluppo e monitoraggio del patto di servizio, l'Amministrazione Comunale provvederà ad individuare un assistente sociale (o figura analoga) di riferimento. L'assegnatario si impegna altresì a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP in occasione di ogni avviso per l'accesso ai SAP, successivo alla data di sottoscrizione del contratto di locazione per SAT. La mancata presentazione della domanda di assegnazione di SAP, senza giustificata o oggettiva motivazione, costituirà causa di risoluzione del contratto di locazione del servizio abitativo transitorio.

L'abbinamento delle unità abitative, come sopra disposto, può prescindere dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, nel rispetto comunque del Regolamento Locale di Igiene. Le unità immobiliari sono generalmente locate non ammobiliate; nel caso in cui fossero ammobiliate verrà allegato il relativo inventario.

Per la determinazione del canone di locazione l'ente gestore utilizza la modalità di calcolo prevista per gli alloggi del SAP. L'Ente proprietario può tener conto del valore locativo di cui all'allegato B della L.R. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare.

Avverso il provvedimento di diniego all'assegnazione può essere presentato ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. Il responsabile dell'Ufficio preposto si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

6. Durata del contratto

La durata del contratto viene definita entro la durata massima stabilita dalla legge regionale, anche data dalla somma di contratti di periodi più brevi o di rinnovi degli stessi. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo dell'assegnazione.

Entro trenta giorni dalla data di assegnazione o dalla data di cessazione del servizio abitativo transitorio, L'Ente proprietario, provvederà all'aggiornamento dell'anagrafe regionale dell'utenza e del patrimonio. Tale adempimento costituisce debito informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 16/2016.

Nel caso sia necessario procedere al rinnovo del contratto di locazione rispetto alla data di scadenza inizialmente prevista e fatta salva la durata massima consentita dalla normativa, il provvedimento motivato di rinnovo dev'essere adottato nei sessanta giorni precedenti la scadenza del termine di assegnazione.

Il provvedimento di rinnovo è subordinato ad una nuova verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per l'accesso al servizio abitativo transitorio.

7. Norma di rinvio

Al servizio abitativo transitorio si applicano le procedure previste dalla legge regionale n. 16/2016 e dal regolamento regionale n. 4/2017 in materia di annullamento e decadenza.

La permanenza nell'alloggio senza averne titolo comporta l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'articolo 22, comma 3 della legge regionale n. 16/2016.

CRITERI PER L'ESAME DELLE DOMANDE DI ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI

CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1. CONDIZIONI FAMILIARI	
1a) Disabilità: presenza nel nucleo di almeno una persona certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali o handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104):	
1) Disabilità al 100% o handicap grave con accompagnamento	10
2) Disabilità al 100% o handicap grave	9
1b) Anziani: nuclei familiari che siano composti esclusivamente da persone che abbiano superato 65 anni.	5
1c) Genitore singolo con minori conviventi: nuclei familiari formati dal genitore singolo con figli tutti minorenni e conviventi.	10
1d) Famiglia con presenza di figli tutti minorenni conviventi	8
2. CONDIZIONI ABITATIVE	
2a) nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio da non più di sei mesi alla data della domanda e che permangano in una situazione di precarietà abitativa	
2a1) a causa di inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente	25
2a2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 30/3/2016	20
2a3) a seguito del decreto di trasferimento di proprietà emesso da non più di sei mesi alla data della domanda a patto che il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole	15
2b) nuclei familiari che debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano (Punteggi non cumulabili con quelli di cui al punto 2a)	
2b1) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole accertata ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 30/3/2016	10
2b2) a seguito del decreto di trasferimento di proprietà emesso da non più di sei mesi alla data della domanda a patto che il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole	5
3. CONDIZIONI DI EMERGENZA (punteggi tra loro non cumulabili)	
3a) nuclei familiari soggetti a procedura esecutiva di rilascio dell'immobile già seguiti e in carico ai servizi comunali, sulla base di una relazione del Servizio Sociale che attesti la condizione di grave fragilità sociale.	150
3b) nuclei familiari privi di alloggio in situazione di forte fragilità attestata dal Servizio Sociale comunale.	150

Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di:

- a) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
- b) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
- c) valore ISEE inferiore.

E
 COMUNE DI MANERBIO
 Protocollo N. 0013708/2024 del 07/05/2024

MARCA DA
BOLLO DA
€ 16,00

Spett.le

COMUNE DI _____

Servizi Abitativi Pubblici

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO ABITATIVO TRANSITORIO

Il sottoscritt _____ nat _____ a _____

il _____ codice fiscale _____ telefono _____

residente in Via _____ Comune _____ Prov. _____

Email _____ PEC _____

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

CHIEDE

l'assegnazione di un alloggio del Servizio Abitativo Transitorio e a tal fine dichiara che il **nucleo familiare** ⁽¹⁾ per cui è richiesto l'alloggio è il seguente:

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	RAPPORTO DI PARENTELA

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di

soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi pubblici comunque denominati;

- b) residenza anagrafica nel Comune di richiesta alla data di presentazione della domanda;
- c) indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento (ISEE ordinario), non superiore ad euro 16.000,00 e valori patrimoniali, mobiliari ed immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come di seguito indicato:
 1. Per nuclei familiari composti da un solo componente la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 22.000,00;
 2. Per i nuclei familiari con due o più componenti, la soglia patrimoniale è determinata nel valore di euro 16.000,00 + (euro 5.000,00 x il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE])

**Prospetto
esemplificativo**

Numero componenti solo maggiorenni	Valore PSE	Soglia patrimoniale (valore in euro)
1 persona	1	22.000.00
2 persone	1,57	23.850.00
3 persone	2,04	26.200.00
4 persone	2,46	28.300.00
5 persone	2,85	30.250.00
6 persone	3,2	32.000.00

- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero.

Per i beni immobili situati in paesi non appartenenti all'Unione Europea si farà riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa), indicanti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza. È da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella seguente tabella);

Superficie utile mq*	Componenti nucleo familiare
45	1-2
60	3-4
75	5-6
95	7 o più

(*) Per superficie utile si intende la superficie calpestabile dell'alloggio esclusa qualsiasi superficie accessoria

- e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici per i quali, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o è stato disposto l'annullamento, con conseguente risoluzione del contratto di locazione;
- f) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosità colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, la domanda è ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto;
- g) assenza, anche secondo le risultanze della banca dati di cui all'art. 22, ca. 3, della L.R. 16/2016, di eventi di occupazione abusiva di alloggio o unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni. Trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'occupazione abusiva la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivante dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nelle fasi di sgombero sia stato estinto;
- h) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio pubblico precedentemente assegnato o sue pertinenze in locazione;
- i) assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti territoriali o da altri Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

I requisiti di cui ai punti precedenti sono posseduti, limitatamente a quanto previsto dalle lettere d), e), f), g), h) ed i) anche dagli altri componenti il nucleo familiare del richiedente, alla data di presentazione della domanda. I suddetti requisiti dovranno essere presenti anche al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di

rapporto,

fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari.

2. che la propria CONDIZIONE FAMILIARE è la seguente (barrare la/le caselle interessate):

- Presenza di un componente del nucleo familiare anagrafico con disabilità certificata ai sensi della legislazione vigente o da competenti organi sanitari regionali o handicap grave (art. 3, ca. 3 Legge 104/1992);
Nominativo/i _

- Nucleo familiare anagrafico di non più di due componenti o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, abbiano superato i 65 anni di età;
- Genitore singolo con figli esclusivamente minorenni e conviventi;
- Famiglia con presenza di figli esclusivamente minorenni e conviventi.

3. che la CONDIZIONE ABITATIVA è la seguente (barrare la/le caselle interessate):

- Nucleo familiare che debba forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abita a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio in cui abitava nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, nel pagamento del canone di locazione e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nucleo familiare che debba forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abita a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitava, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nucleo familiare che abbia rilasciato l'alloggio in cui abitava nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permane in una situazione di precarietà abitativa;
- Nucleo familiare privo di alloggio in forte fragilità attestata dal Servizio Sociale comunale;

Dichiara altresì di essere consapevole che

- la durata del contratto del Servizio Abitativo Transitorio (di seguito SAT) verrà stabilita dall' Ufficio Comunale competente entro i limiti previsti dalla Legge Regionale n. 16/2016 e ss.mm.ii. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine dal quale si computa la decorrenza del periodo dell'assegnazione;
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- la domanda viene valutata in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate;
- per la determinazione del canone di locazione l'Ente Gestore utilizza la modalità di calcolo prevista per gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico (di seguito SAP);
- l'abbinamento delle unità abitative del SAT può prescindere dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente, nel rispetto comunque del Regolamento Locale di Igiene. Le unità immobiliari sono generalmente locate NON ammobiliate; nel caso in cui fossero ammobiliate verrà allegato il relativo inventario;
- Il possesso dei requisiti previsti Legge Regionale n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 deve permanere al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto, fatto salvo quanto stabilito in ordine al limite ISEE per la permanenza e ai limiti dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- al SAT si applicano le procedure previste dalla L.R. n. 16/2016 e dal R.R. n. 4/2017 in materia di annullamento e

decadenza. La permanenza nell'alloggio del SAT senza averne titolo comporta inoltre l'inserimento nella banca dati occupanti senza titolo di cui all'art. 22, comma 3 della L.R. n. 16/2016.

DICHIARA, inoltre, di essere consapevole che l'accesso al SAT con la conseguente sottoscrizione del contratto di locazione è subordinata, pena la perdita del diritto al beneficio, alla sottoscrizione di un PATTO DI SERVIZIO con cui l'assegnatario si impegna a partecipare ad un Progetto Individualizzato proposto dai servizi comunali, in relazione alle condizioni di disagio del nucleo stesso e finalizzato al recupero dell'autonomia abitativa, economica e sociale.

Il sottoscritto _____, in nome e per conto del proprio nucleo familiare, si impegna a presentare domanda per un alloggio SAP dal primo avviso pubblico disponibile e a non rinunciare ad un'eventuale assegnazione.

li _____

Firma _____

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 74 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: "Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia...Omissis"... "Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.73).

(1) Definizione di nucleo familiare secondo l'art. 6 del Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n.4 e s.m.i.:

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r. 16/2016, il nucleo familiare avente diritto ai servizi abitativi pubblici è costituito da un'unica persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

a) coniugi non legalmente separati;

b) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

c) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni all'adata di presentazione della domanda;

d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;

e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

2. Ai soli fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il nucleo familiare di riferimento è quello indicato all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".

3. Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui alla lettera e) del comma 1.

4. Agli avvisi pubblici di cui all'articolo 8 sono ammessi a partecipare anche i nuclei familiari di nuova formazione. In tal caso, il nucleo familiare di nuova formazione deve essersi già costituito con atto di matrimonio o unione civile da non più di due anni o deve costituirsi, con le stesse modalità, prima della consegna dell'unità abitativa.

5. I termini di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto.

Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarla che i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali. L'informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune.